

TI_GERICHTE 10.2008.220 vom 17. November 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-11-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2008.220

FR: TI_GERICHTE 10.2008.220 du 17 novembre 2009

IT: TI_GERICHTE 10.2008.220 del 17 novembre 2009

Erwägungen

E. 1

Il contratto (doc. C allegato alla denuncia doc.1), redatto su carta intestata della ditta luganese, riporta tra l'altro le indicazioni seguenti: ■chilometri 75■422■e ■prezzo d'acquisto CHF 25'000.--, pagato alla consegna il 20.01.2006■. In calce al contratto, il cui contenuto non è mai stato contestato, vi è una firma, che l'accusato ha sempre negato, ancora in aula, essere sua.

3. Nel mese di luglio 2006 l'auto è stata rivenduta per fr. 32'000.-- dalla CIVI 1 ad un cliente abituale, Ca_____ (doc. 4, verbali Ca_____, che ricorda il prezzo in fr. 33'000.--, e A_____).

Questi dopo circa un mese ha telefonato ad A_____ dicendo di aver trovato nel veicolo della documentazione risalente all'anno prima, dalla quale risultava che i chilometri percorsi erano superiori a quelli segnati dal contachilometri e sulla base dei quali era stata pattuita la compravendita.

Da quanto fornito da Ca_____ (doc. D e E allegati alla denuncia doc. 1), si evince che in data 22 aprile 2005 l'autofficina carrozzeria T_____ di S_____ ha emesso una fattura di Euro 12 per il cliente O_____ con ■BMW _____ TI _____ ■ indicando la seguente prestazione: ■bollino blu n. _____ km 105000 anno 2002■; sulla scheda tecnica annessa (su sistema ■Space■) risultano i dati (esatti) e i chilometri percorsi (ribaditi in 105'000) dell'autovettura.

Di fronte alle reclamazioni di Ca_____, il venditore gli ha restituito quanto versato poche settimane prima, riprendendosi l'autovettura (doc. 4, verbali Ca_____ e A_____).

A_____ ha allora contattato la O_____ e poi il suo direttore, qui accusato, segnalando quanto accaduto e chiedendo l'immediata restituzione dell'importo di fr. 25'000.--, oltre al versamento di ulteriori fr. 5'000.-- ■per le spese di mancato guadagno■ (doc. 4, verbale A_____, pag. 2).

ACCU 1, dichiarando lui e la ditta estranei ad ogni atto illecito, non ha dato seguito alla richiesta.

4. In data 16 novembre 2006 la CIVI 1 ha inoltrato all'attenzione del Ministero Pubblico una ■segnalazione/denuncia■ per titolo di truffa, subordinatamente di falsità in documenti nei confronti della O_____ e del qui accusato, sostenendo che ACCU 1 fosse penalmente responsabile ex art. 172 CP poiché organo della società che aveva venduto l'auto. Contestualmente essa si è costituita parte civile.

5. Dall'istruttoria predibattimentale, di cui si dirà ancora più avanti, è in particolare emerso che poco dopo l'intervento del 30 aprile 2005 per il controllo del gas di scarico presso la Carrozzeria T_____ di S_____, sulla cui fattura erano stati trascritti i chilometri sin lì percorsi (km 105'000; cfr. doc. D e E allegati al doc. 1), un'altra volta, in Italia, la BMW della O_____ era stata sottoposta ad una diagnosi della centralina elettronica, e meglio il 26 maggio 2005 presso la Am_____ di M_____. Lì i chilometri registrati ammontavano a 109'463 (doc. 45, pto 3.1. e doc. richiamati).

Un'ulteriore verifica ha avuto luogo il 5 febbraio 2008 presso il concessionario ufficiale BMW di La_____ a conclusione dell'esame peritale ordinato dal Procuratore Pubblico: la lettura dei chilometri registrati nella memoria della centralina motore, nella memoria contenuta nelle chiavi e nella memoria dell'apparecchio combinato (cruscotto) ha dato un esito di km 87'440-87'450.

Conclusa l'istruttoria, il Procuratore Pubblico ha ravvisato nell'agire di ACCU 1 gli estremi del reato di truffa, così che in data 28 maggio 2008 ha emesso a suo carico un decreto d'accusa ritenendolo colpevole per avere, nel gennaio 2006, a L_____, nella sua qualità di direttore della succursale di L_____ della O_____, indotto con inganno astuto i responsabili della CIVI 1, con sede in L_____, ad acquistare l'autovettura marca BMW al prezzo di km 75'422, mentre in data 30 maggio 2005 il contatore del veicolo indicava una percorrenza di km 109'463.--, manomettendo il contachilometri di almeno km 34'041, circostanza questa non verificabile per l'acquirente, arrecandole un pregiudizio di ca. CHF 4'000. pari alla differenza tra il prezzo effettivamente versato e il valore commerciale effettivo e proponendo la condanna del reo alla pena pecuniaria di CHF 14'700. corrispondente a 30 aliquote da CHF 490. (pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni) e alla multa di CHF 1'000.--, oltre al versamento alla parte civile di un risarcimento parziale (per CHF 7'000.--) e di ripetibili (per CHF 1'000.--).

Al decreto d'accusa si sono opposti tanto l'accusato quanto la parte civile.

Da qui il dibattimento.

6. In primo luogo occorre evidenziare che con una dichiarazione scritta del giorno precedente il dibattimento, sia la CIVI 1 che A_____ personalmente hanno abbandonato ogni pretesa nei confronti dell'accusato, giungendo a chiedere che il procedimento venga abbandonato senza formalità, non potendo muovere nessun rimprovero al signor ACCU 1 (lettera 16.11.2009 a Pretura penale, annessa al verbale).

Non si può negare che l'agire della CIVI 1 e di A_____ abbia suscitato qualche perplessità, a fronte del fatto che quale denunciante e parte civile la prima aveva più volte sollecitato l'evasione della procedura; emesso il decreto d'accusa, che riconosceva a suo favore una cifra di CHF 8'000. in parte per risarcimento, in parte per ripetibili, aveva interposto opposizione.

Ancora cinque giorni prima del dibattimento, per il tramite del proprio legale, la CIVI 1 aveva poi ribadito una serie di richieste di risarcimento, producendo, per la prima volta e a oltre due anni dalla firma, una cessione datata 15 settembre 2007, in cui ogni pretesa della ditta veniva ceduta al suo titolare A_____. Dell'esistenza di tale cessione nessuno, prima del 12 novembre 2009, aveva mai fatto accenno, né se ne trova traccia negli atti del Ministero Pubblico, laddove, per due anni, ogni intervento del patrocinatore è

sempre avvenuto a nome della sola CIVI 1, la quale - va detto - nell'ottobre del 2007, circa un mese dopo la data della cessione, era stata radiata dal Registro di Commercio per trasferimento di sede a R_____ con nuova ragione sociale, A_____ Sagl, a sua volta radiata a seguito di fallimento chiuso per mancanza di attivi in data 14 settembre 2009.

A dir poco inusuale, infine, per non dire altro, l'approccio in limine del dibattimento all'accusato da parte di A_____, che gli avrebbe chiesto di sistemare la questione fra loro e, stando a quanto udito in aula, dicendosi disposto a dichiarare che i chilometri erano a posto.

Sia come sia, la rinuncia (che in qualche modo conferma il racconto di ACCU 1) a ogni pretesa, giunta sul tavolo del giudice il giorno del dibattimento, rende caduco ogni dubbio sulla legittimazione di chi sin lì le pretese vantava. Oltre, non v'è ragion di spingersi.

7. Al dibattimento è comparso il solo accusato, assistito dal difensore, mentre il Procuratore pubblico, che aveva preannunciato la propria presenza, vi ha rinunciato pochi giorni prima, avvisando peraltro contestualmente che in caso di sentenza di proscioglimento avrebbe inoltrato dichiarazione di ricorso.

Ricordata e rispettata la facoltà dell'accusa di rinunciare a difendere la propria posizione in aula, merita di essere sottolineata l'importanza che il dibattimento riveste nella procedura penale richiamandosi ai principi fondamentali che reggono il nostro codice di rito, e meglio quelli, ben noti, dell'oralità e dell'immediatezza.

L'art. 276 cpv. 4 CPP sancisce espressamente che il giudice pronuncia, secondo il suo libero apprezzamento, in base alle risultanze del dibattimento e degli atti.

Il giudice deve avere una percezione personale e diretta di quanto sarà a base della propria decisione, poiché la ricerca della verità materiale non può prescindere dalla percezione in prima persona, non mediata da terzi o da scritti, della personalità dell'imputato, dei testimoni e del materiale processuale (Soldini, Attualità dei principi dell'oralità e dell'immediatezza, in: Rep. 1982, 15).

Schultz- nelle sue Considerazioni sul principio dell'immediatezza, in: Rep. 1982, 4 - riassume perfettamente l'importanza di tale regola fondamentale e basilare del diritto processuale penale: i giudici vedono con i propri occhi il comportamento di una parte o di un teste quando si spiega; vedono i suoi gesti, osservano il suo modo di parlare, se la persona parla senza interruzione, ad alta voce o meno, se ricorda dettagli che anche il verbale più preciso e particolareggiato non può mai riferire. Si può quindi affermare che il solo rispetto del principio dell'immediatezza garantisce la corretta applicazione di un altro principio fondamentale della procedura penale moderna: il principio della valutazione delle prove.

Il considerando s'impone per evidenziare il significato che possono assumere le percezioni che può avere (solo) chi è presente al processo. In aula, degli attori, il giudice ravvisa i modi e i gesti, annota le espressioni, coglie gli umori, sente, di viva voce, le parole e le inflessioni nella pronuncia. L'insieme di questi aspetti, con quanto già nell'incanto, forma il giudizio. Chi sceglie di non essere presente, limita la propria posizione, rinunciando a percepire quelle sensazioni. E rinuncia altresì ad ascoltare, e comprendere, le motivazioni che vengono esposte oralmente al termine del dibattimento.

Così in casu, in una fattispecie che, da qualsiasi parte la si affronti, presenta più punti oscuri e senza spiegazioni, l'■accusato, con il suo (non) fare ha saputo, spiegandosi, rendere credibile il proprio dire.

8. In aula, e ancor prima durante tutta l'■istruttoria predibattimentale, l'■accusato ha negato qualsiasi responsabilità rispettivamente di aver manomesso o fatto manomettere il contachilometri della BMW, precisando che nemmeno avrebbe saputo come fare (cfr. anche doc. 4, pag. 3).

Sulla trattativa di compravendita, egli ha sottolineato che la stessa fu di breve durata (doc. 4, pag. 2: ■non più di 15/20 minuti■) e comprese un breve giro di prova e i controlli ritenuti necessari dagli acquirenti, i quali hanno ■verificato lo stato dell'■autovettura, controllandone il motore, i pneumatici e la relativa documentazione(...)anche il chilometraggio visionando il display digitale■ (doc. 58/1, pag. 3).

L'■accusato ha riferito davanti al magistrato inquirente che si ■stupì che fu fatta un'■offerta seduta stante di acquisto con immediata consegna per un prezzo di circa fr. 27'000.--■ e che l'■acquirente fosse tanto ■risolto nell'■acquisto■ (doc. 58/1, pagg. 3 risp. 5).

Egli ha poi in più occasioni ribadito la propria posizione su due aspetti, che, paradossalmente, almenoprima visu, non sembrerebbero aiutare a scagionarlo.

In primo luogo, sulla base dei suoi ricordi e di un calcolo sommario delle distanze coperte in un anno, ACCU 1 ha sempre affermato che i chilometri percorsi dalla BMW erano effettivamente 75'000, escludendo di aver potuto superare i 100'000.

Secondariamente egli ha sempre escluso che altri al di fuori di lui possano aver utilizzato la macchina (salvo l'■eccezione, limitata ad un paio di volte, della convivente), negando di averla mai condotta in pieno centro Milano (potendo far capo al meccanico sotto casa, a V_____) presso la Am_____ oppure, addirittura, sino a S_____ per fare apporre il ■bollo blu■ (che peraltro l'■accusato sostiene di non aver mai visto sul vetro).

Preso atto delle risultanze della perizia (doc. 45), ACCU 1 si è recato presso la sede milanese della Am_____ - ditta che non conosceva - per verificare chi mai avesse potuto portare lì l'■auto. Ne ha ottenuto la risposta di cui all'■e-mail 19 marzo 2008 del responsabile del servizio, prodotta in aula e del seguente tenore: ■da verifiche effettuate presso le Nostre sedi operative di assistenza non vi è traccia documentale di interventi effettuati sulla vettura in oggetto■. Una simile affermazione, da sé atta a minare le fondamenta dell'■intero castello accusatorio, è stata più avanti precisata: ■(...)può capitare che un Cliente, o chi per esso, richieda diagnosi ai Nostri punti assistenza in merito a diverse problematiche di una vettura. A volte, soprattutto se le diagnosi sono veloci, e, verifiche di pura cortesia o consulenza, senza apertura di Ordini di Lavoro, e di conseguenza senza addebitare alcun importo. Capita sovente che alcune officine meccaniche o carrozzerie richiedano diagnosi oppure reset di sistemi diagnostici alle Nostre assistenze in seguito a riparazioni effettuate da loro, ma con fornitura dei ricambi dai Nostri magazzini. Può essere successo anche per questo caso■.

Infine, l'■accusato ha ribadito di non sapersi spiegare le risultanze dei documenti trovati nel cruscotto da Ca_____, ricordando tuttavia che ■la macchina è stata visionata dal garage C_____ ove sono stati fotocopiati i documenti, fra cui il numero di telaio, per cui loro avrebbero potuto eseguire tutte le verifiche possibili e immaginabili. La macchina

non è rimasta presso il garage C _____; è stata solo provata con me e poi mi è stata riconsegnata lo stesso giorno, nel giro di un'ora. I documenti sono stati controllati bene, anche perché mancava il libretto di manutenzione (verbale dibattimento, pag. 4).

9. Detto, in summa, della posizione dell'accusato, occorre richiamare le altre risultanze istruttorie.

Ebbene, le parole di ACCU 1 - sui fatti - trovano piena conferma in quelle delle altre persone interrogate nella fase predibattimentale, A _____ e Ca _____ (doc. 4). Il primo in particolare ha confermato la rapidità della trattativa e l'avvenuta discussione sulla riduzione del prezzo per la mancanza del libretto di servizio, come descritta dall'accusato.

Determinante, per l'accusa, è la conclusione del perito, scelto nella persona dell'ing. Da _____, che ha confermato l'avvenuta manomissione del contachilometri confrontando le risultanze dell'esame effettuato dalla Am _____ con quanto letto sul contachilometri della BMW il giorno della compravendita. La verifica multipla del febbraio 2008 su contatore, memoria della centralina elettronica e chiavi ha ulteriormente confermato, per il perito, l'avvenuta manomissione.

10. Secondo l'art. 146 cpv. 1 CP (il cui tenore non si scosta dalla previgente norma in vigore sino al 31 dicembre 2006) si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Un inganno con astuzia è dato quando l'autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid. 3a pag. 35), come pure quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3 pag. 263, 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 125 IV 128 in alto con rinvio).

L'inganno è astuto quando le menzogne sono l'espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra loro in maniera così sottile da ingannare anche una persona dotata di spirito critico. Non è considerato tale, invece, ove la situazione nel suo insieme o le singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente essere controllate o la scoperta di una sola menzogna sveli l'intero inganno (DTF 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid. 3c e 3e). Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati, è superfluo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197 consid. 3d pag. 205). Inoltre, perché vi sia truffa non occorre che la vittima abbia dato prova infruttuosa della più ampia diligenza o che abbia adottato tutte le misure di prudenza possibili e immaginabili; basta che essa abbia fatto il possibile per evitare di essere ingannata. L'astuzia è esclusa quando la vittima è corresponsabile del danno per non avere osservato elementari misure di prudenza (sentenza TF 6S.18/2007 del 2 marzo 2007, consid. 2.2.1; sentenza TF 6S.417/2005 del 24 marzo 2006, consid. 1 e 2; DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 119 IV 28 consid. 3f, pag. 38).

11. Si ricordi a questo punto che il Procuratore Pubblico imputa all'■accusato di aver ■indotto con inganno astuto i responsabili della CIVI 1, ad acquistare l'■autovettura(...)al prezzo di CHF 25'000, indicando sul contratto di compravendita una percorrenza di km 75'422■, ■manomettendo il contachilometri(...), circostanza questa non verificabile per l'■acquirente, arrecandole un pregiudizio di ca. CHF 4'000.■ pari alla differenza tra il prezzo effettivamente versato e il valore commerciale effettivo■.

Da parte sua, rilevando che in ogni caso la manomissione effettiva del contachilometri non è stata provata, la difesa ha in sostanza contestato l'■esistenza di un inganno astuto e ha sottolineato la latitanza dell'■acquirente nelle verifiche che gli incombevano e che erano dettate dal dovere di prudenza. Essa ha concluso chiedendo che il proprio assistito venisse prosciolto.

12. Per l'■accusa ACCU 1 ha agito con inganno astuto verso ■i responsabili della CIVI 1■.

La giurisprudenza testé citata ravvede l'■inganno astuto quando l'autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici, come pure quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di uno specifico rapporto di fiducia. Le menzogne devono essere l'■espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra loro in maniera così sottile da ingannare anche una persona dotata di spirito critico. Non sussiste inganno astuto laddove la situazione nel suo insieme o le singole affermazioni fallaci possano ragionevolmente essere controllate o la scoperta di una sola menzogna sveli l'intero inganno.

L'■astuzia è altresì esclusa quando la vittima non ha osservato le elementari misure di prudenza.

L'■accusato ha più volte descritto quanto ha preceduto il momento della compravendita, in specie l'■approccio a chi poi sarebbe divenuto l'■acquirente della BMW, rispettivamente i tempi e i modi dell'■accordo. A_____ ha, in fondo, confermato quanto riferito dall'■accusato (doc. 4).

Il ritrovamento di Ca_____ rende d'■altro canto poco verosimile che chi è accusato di aver architettato l'■inganno, modificando il contachilometri, cada nell'■ingenuità di lasciare fra i documenti - che prima o poi sarebbero stati visionati - quelli che evidenziano un chilometraggio diverso. Ben difficilmente si ravviserebbe in un similemodus operandi- per dirla con il Tribunale federale - l'■espressione di una ■scaltrezza particolare■ e una costruzione menzognera ■così sottile da ingannare anche una persona dotata di spirito critico■.

13. Pur in via abbondanziale, va spesa qualche parola sulla perizia e sulle conclusioni cui essa giunge.

Il perito infatti, a ben leggere il suo referto, indica di non aver potuto accertare sulla base di ■elementi oggettivi■ che fosse intervenuta una manomissione ■fisica■ al contachilometri (perizia doc. 45, risposta 4.2., pag. 8). Altrimenti detto, egli non è stato in grado di confermare vi sia stata la sostituzione di parti di costruzione della vettura con delle nuove, ciò che, per la BMW, appositamente interpellata al riguardo (cfr. lettera 13.2.2008 all'■ing. Dalessi, annessa al doc. 45), costituisce atto necessario per la manomissione del

contachilometri.

Il perito, insomma, non ha potuto che limitarsi a dedurre l'avvenuta manomissione del contachilometri dalla comparazione delle risultanze dell'esame effettuato dall'Am_____ (che ha condotto ad un risultato di percorrenza di km 109'463) con i dati indicati sul contratto di compravendita e constatate visudalle parti a L_____ (km 75'422). Inoltre egli ha fatto riferimento alla doppia verifica del 5 febbraio 2008, che ha dato esito di ca. km 87'847 sia al contatore che nella memoria della centralina elettronica che, ancora, nella chiave (perizia doc. 45, pto. 3, pag. 5, e risposta 4.1., pag. 8). In altre parole: partendo dal presupposto che i dati della Am_____ non possono che essere corretti, il risultato del 5 febbraio 2008 conferma che quelli indicati nel contratto di compravendita e risultanti sul contachilometri erano sbagliati.

Non va però dimenticato che il perito fonda il proprio iudicium quanto desunto dall'esame della Am_____, che, successivamente interpellata, giunge a scrivere, nell'e-mail 19 marzo 2008, che l'autovettura nemmeno sarebbe passata di lì (non vi è traccia documentale di interventi effettuati sulla vettura in oggetto), pur precisando che può capitare che clienti - riferendosi ad officine meccaniche o carrozzerie e non a privati - richiedano diagnosi veloci e verifiche di cortesia o consulenza che non vengono registrate. Ciò rende più dubbie le certezze.

14. Altri aspetti in questa vicenda insinuano più di un dubbio nel giudice quanto alla colpevolezza di ACCU 1, così che, in ogni caso, troverebbe applicazione il principio in dubio pro reo, il quale consacra la presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II e ripresa al cpv. 3 dell'art. 1 del nostro Codice penale di rito.

Giova rammentare che in materia di giudizio (di colpevolezza o meno), così come in materia di apprezzamento delle prove non può essere disatteso tale principio, dal quale deriva che il dubbio deve andare a favore dell'accusato. Se infatti l'accusato è presunto innocente, ciò significa che non può essere dichiarato colpevole sin tanto che questa presunzione non viene refragata. In altre parole, se l'accusa non riesce a stabilire la commissione dell'infrazione in tutti i suoi elementi, il giudice non può dichiararsi convinto dell'esistenza di un fatto sfavorevole all'accusato, dovendo bensì decidere a suo favore, ritenuto che il dubbio equivale ad una prova positiva di non colpevolezza (Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zurigo 2001, pag. 226, n. 1163; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco 2002, pag. 229, n. 12-13; DTF 124 IV 86).

L'accusato, peraltro, non è stato identificato come colui che ha portato l'autovettura alla T_____ di S_____ e/o all'Am_____ di M_____.

E' rimasto poi senza spiegazione il motivo per cui sul vetro di quell'autovettura avrebbe dovuto essere apposto il bollo blu (italiano) del controllo dei gas di scarico, atteso che la vettura era immatricolata in Ticino, ove erano e sono richiesti altri contrassegni.

Ancor di più, risulta inspiegabile il movente che avrebbe condotto un professionista con un reddito mensile di ca. fr. 25'000.-- (anche al momento dei fatti) ad ordire quanto gli si imputa per un guadagno netto di un paio di migliaia di franchi, pari alla differenza dei valori commerciali ai due diversi chilometraggi (per il perito fr. 4'000.--, doc. 45, pto 3.5.) dedotti i costi stimati per procedere alla manomissione (ca. fr. 1'900.--, doc. 56). Il tutto correndo il

rischio (e aumentandolo con l'ingenuità di lasciare i famosi documenti in mano a professionisti del mestiere) di essere scoperto e macchiare, per un simile importo, la propria fedina penale, che, come detto in aula, per la professione svolta, deve rimanere illibata e che tale sempre è stata.

In aggiunta, si faccia mente alla posizione dell'accusato che non ha ceduto di fronte alla possibilità di venir segnalato al Ministero Pubblico dalla CIVI 1, se non avesse accondisceso a versare un importo a titolo di risarcimento di fr. 5'000.--, cifra che per le sue possibilità finanziarie non costituiva particolare problema onorare: fosse stato coinvolto e vistosi scoperto, non avrebbe avuto senso irrigidirsi di fronte alla possibilità di risolvere bonalmente la questione, evitando l'inchiesta penale. ACCU 1 ha scelto altrimenti.

Che dire, infine, del fatto che ACCU 1 ha accettato l'offerta del primo contatto (che non conosceva) da cui è giunta, in pochi minuti, senza discutere sul prezzo e, anzi, concedendo un ulteriore sconto: mal si comprende un simile atteggiamento, remissivo, da chi avrebbe manomesso il contachilometri per guadagnare ca. fr. 4'000.-- rispetto al prezzo che poteva essergli offerto per un chilometraggio superiore. Tanto più che il prezzo pattuito con la CIVI 1 non poteva certo dirsi un affare, atteso che cinque mesi dopo (dopo ulteriore deprezzamento) l'autovettura è stata venduta a fr. 7'000.--/8'000.-- in più.

15. Insomma, dall'incarto e dal dibattimento sono emersi più dubbi a minare le certezze ostentate dal Procuratore Pubblico nel decreto d'accusa, rimasto indifeso in aula sui pilastri su cui si fondava: la manomissione effettiva del contachilometri imputabile a ACCU 1 e l'inganno astuto da lui concepito, non verificabile dall'acquirente.

Sul decreto, in conclusione, va poi rilevato che erroneamente vi si sostiene che l'accusato abbia indicato nel contratto di vendita una falsa percorrenza: il contratto è stato palesemente redatto, su propria carta intestata, dalla CIVI 1, dopo suo controllo visivo del contachilometri.

In considerazione delle dichiarazioni 16 novembre 2009, ci si potrebbe infine anche chiedere quale concreto pregiudizio sarebbe stato patito dall'acquirente.

Ma, per quanto sin qui detto, non devesi procedere oltre; ACCU 1 va liberato dall'accusa di truffa.

La pronuncia di proscioglimento comporta che tasse e spese vanno caricate allo Stato.

P.q.m.,

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito postosub1, come segue al quesito postosub4, decaduti gli altri quesiti;

proscioglie ACCU 1 dall'accusa di truffa;

assegna le tasse e le spese allo Stato;

avverte le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

avverte che la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la

precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:

Il Segretario:

Distinta spese a carico ACCU 1

fr. 400.-- tassa di giustizia

fr. 4200.-- spese giudiziarie

fr. -- testi

fr. 4'600.--totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.